

**DELIBERAZIONE 3 MARZO 2017
95/2017/E/EFR**

**SEGUITI AMMINISTRATIVI IN ESITO ALLA VERIFICA ISPETTIVA EFFETTUATA DAL
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI – GSE S.P.A., AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE
DELL’AUTORITÀ 509/2012/E/COM, SULL’IMPIANTO ALIMENTATO A RIFIUTI DI TRIESTE
DELLA SOCIETÀ HESTAMBIENTE S.R.L.**

L’AUTORITÀ PER L’ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 3 marzo 2017

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99 (di seguito: legge 99/09);
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal Decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento CIP 6/92);
- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 gennaio 2006, 2/06 (di seguito: deliberazione 2/06);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2006, 188/06 (di seguito: deliberazione 188/06);
- la deliberazione dell’Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com (di seguito: deliberazione 509/2012/E/com);
- il vigente Protocollo di Intesa relativo ai rapporti di collaborazione fra l’Autorità e la Guardia di Finanza;
- la convenzione per la cessione destinata di energia elettrica stipulata in data 5 agosto 2004 tra il Gestore della rete di trasmissione nazionale – GRTN S.p.a. (attuale Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.a.; di seguito: GSE) e la società Acegas-APS S.p.a., per una potenza netta pari a 6.800 kW, con riferimento a un impianto alimentato a rifiuti sito nel comune di Trieste (di seguito: impianto);
- il processo verbale redatto dal Nucleo ispettivo del GSE a seguito del sopralluogo effettuato presso l’impianto nei giorni 15 e 16 luglio 2015;
- il rapporto redatto dal Nucleo ispettivo in data 14 maggio 2016 e ricevuto dal GSE in data 26 maggio 2016 (prot. GSE/A20160075494);
- la documentazione trasmessa dalla società HestAmbiente S.r.l. (di seguito: HestAmbiente o Parte) al GSE nell’ambito delle attività istruttorie in oggetto;

- la nota finale in data 20 giugno 2016 trasmessa dal GSE alla Parte e all’Autorità per i seguiti di competenza (prot. GSE n. P20160059582, prot. Autorità 17552 del 21 giugno 2016);
- la nota inviata da HestAmbiente all’Autorità e al GSE in data 5 agosto 2016 (prot. gen. HestAmbiente 1130; prot. Autorità 22676 del 5 agosto 2016; di seguito: nota del 5 agosto 2016).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della legge 99/09, l’Autorità si avvale del GSE per svolgere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, da fonti assimilate alle rinnovabili e sugli impianti di cogenerazione;
- con la deliberazione 509/2012/E/com, è stato disposto, per il triennio 2013 – 2015, il rinnovo della validità del disciplinare di avvalimento da parte dell’Autorità del GSE;
- l’impianto ha avuto accesso ai prezzi di cessione incentivanti non differenziati tra ore piene e ore vuote riferiti alla tipologia di impianto di cui alla lettera d) della tabella 1 del Titolo II, punto 3, del provvedimento CIP 6/92 (ovvero, impianti che utilizzano RSU o biomasse); l’impianto ha altresì ottenuto la qualifica IAFR 1107;
- con effetti dall’1 luglio 2015 la società Acegas-APS Amga S.p.a. ha ceduto alla HestAmbiente il ramo d’azienda comprendente l’impianto di Trieste;
- la verifica ispettiva presso l’impianto, previo avviso notificato dal GSE alla Parte in data 8 luglio 2015 (prot. GSE/P20150063652), è stata svolta, tramite sopralluogo, nei giorni 15 e 16 luglio 2015;
- la suddetta verifica ispettiva era finalizzata ad accertare:
 - la sussistenza dei presupposti e dei requisiti, oggettivi e soggettivi, per il riconoscimento dei prezzi incentivanti di cui al provvedimento CIP 6/92 quale nuovo impianto alimentato a rifiuti per una potenza convenzionata netta pari a 6.800 kW;
 - il rispetto della quantità strettamente indispensabile (QSI) per gli impianti di cui alla lettera d) della tabella 1 del provvedimento CIP 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi nella quantità strettamente indispensabile di cui al Titolo II, punto 12-*bis*, del provvedimento CIP 6/92, ai sensi della deliberazione 188/06;
- i principali esiti della verifica ispettiva, rappresentati nell’Allegato A al presente provvedimento, evidenziano che:
 - l’impianto è connesso alla rete elettrica in MT attraverso due punti di connessione, di cui uno alla tensione di 27,5 kV e l’altro alla tensione di 10 kV;
 - a partire dal mese di novembre 2013, esclusi i mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e settembre 2014, è stata immessa in rete, attraverso il punto di

- connessione alla tensione di 27,5 kV, l'energia elettrica prodotta al netto dei consumi di tutte le utenze di impianto;
- da gennaio 2009 fino a ottobre 2013 e nei mesi di gennaio, febbraio, marzo, aprile e settembre 2014, alcune utenze elettriche, classificabili come servizi ausiliari, sono state alimentate attraverso energia acquistata separatamente dalla convenzione e prelevata tramite il punto di connessione a 10kV;
 - nel periodo compreso tra agosto 2010 e febbraio 2011 l'energia elettrica incentivata è stata superiore rispetto all'energia elettrica netta prodotta dall'impianto;
 - l'apporto di energia primaria da idrocarburi per gli anni 2011 e 2012, è stato rispettivamente pari al 5,11% e al 5,12% e pertanto superiore al valore limite previsto (5%);
 - le conclusioni raggiunte dal Nucleo Ispettivo sono state fatte proprie dal GSE che le ha trasmesse alla Parte e all'Autorità per i seguiti di competenza con la nota del 20 giugno 2016 (prot. GSE/P20160059582, prot. Autorità 17552 del 21 giugno 2016);
 - la Parte, con la nota del 5 agosto 2016, ha contestato le conclusioni raggiunte dal GSE, sia con riferimento all'energia assorbita dai Servizi Ausiliari, sia con riferimento al mancato rispetto della QSI;
 - per quanto riguarda le problematiche connesse all'energia assorbita dai Servizi Ausiliari, le contestazioni avanzate nella nota di cui al precedente alinea non sono idonee a modificare le conclusioni raggiunte dall'istruttoria anche in quanto si ritiene che l'impianto abbia natura unitaria e che ad esso sia pienamente applicabile la deliberazione 2/06;
 - gli Uffici dell'Autorità, invece, hanno recepito in parte le considerazioni sviluppate nella nota del 5 agosto 2016 con riferimento alla violazione della QSI, in particolare con riferimento ai consumi di gas naturale attribuiti al rifacimento della linea 1 nel 2011, ritenendo tuttavia che solo le quantità di gas naturale effettivamente utilizzate per l'essiccazione dei refrattari possano essere escluse dal calcolo di verifica della QSI;
 - gli Uffici dell'Autorità hanno dunque ripetuto i calcoli di verifica della QSI considerando i consumi di gas naturale determinati come al precedente alinea;
 - i risultati ottenuti con la suddetta metodologia sono sostanzialmente analoghi a quelli ottenuti dal Nucleo, in quanto determinano valori del rapporto tra energia primaria immessa da idrocarburi ed energia primaria totale utilizzata nell'impianto pari rispettivamente a 5,12% nel 2011 e 5,26% nel 2012, confermando pertanto, per tali anni, il superamento della soglia prevista per la QSI (5%).

RITENUTO CHE:

- le quantità di energia incentivate in eccesso nel periodo agosto 2010 – febbraio 2011 siano quelle riportate nell'ultima colonna della tabella 6, dell'Allegato A alla presente deliberazione;

- la corresponsione della componente incentivante di cui alla lettera d) della tabella 1 del Titolo II, punto 3, del provvedimento CIP 6/92 a quantitativi di energia in eccesso rispetto alla produzione netta dell'impianto ha determinato un indebito vantaggio per la Parte, con conseguente aggravio degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e della componente tariffaria A3 corrisposta dagli utenti del servizio elettrico;
- l'ammontare degli importi indebitamente percepiti dalla Parte, con riferimento al periodo di corresponsione della componente incentivante, possa pertanto essere determinato applicando alle quantità di energia incentivate in eccesso la differenza tra i prezzi incentivanti corrisposti dal GSE e i costi (più bassi) sostenuti dalla Parte per l'acquisto dei medesimi quantitativi di energia;
- negli anni 2011 e 2012, a causa del superamento del valore massimo della QSI, alla produzione netta dell'impianto non spettava il prezzo unico indifferenziato tra ore piene e ore vuote che è stato corrisposto, bensì il prezzo differenziato tra ore piene e ore vuote ai sensi di quanto previsto dal titolo II, punto 12-bis, lettera c1), del provvedimento Cip 6/92 e dalla deliberazione 188/06, da determinare secondo le modalità previste dal chiarimento pubblicato sul sito internet dell'Autorità il 25 giugno 2010 relativo ai "*Prezzi di ritiro dell'energia elettrica ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 nel caso di impianti che utilizzano biomasse o rifiuti congiuntamente a combustibili fossili commerciali*";
- sia necessario che la Cassa per i servizi energetici e ambientali, operi il recupero amministrativo, nei confronti della Parte, degli importi indebitamente percepiti nel periodo agosto 2010 – febbraio 2011 applicando ai quantitativi di energia incentivati in eccesso la differenza tra il prezzo corrisposto dal GSE e i corrispondenti costi di approvvigionamento sostenuti da HestAmbiente; inoltre, con riferimento agli anni 2011 e 2012, la Cassa dovrà recuperare, con riferimento alla quantità di energia ceduta nell'ambito della convenzione, la differenza tra il prezzo di cessione unico riconosciuto e quello spettante, differenziato tra ore piene e ore vuote

DELIBERA

1. di approvare il documento recante "*Relazione al Collegio dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico sugli esiti della verifica ispettiva effettuata dal Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a., ai sensi della deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2012, 509/2012/E/com, sull'impianto alimentato a rifiuti della Società HestAmbiente S.r.l. sito nel comune di Trieste*", allegato al presente provvedimento (Allegato A), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di disporre che la Cassa per i servizi energetici e ambientali operi nei confronti della società HestAmbiente S.r.l., il recupero amministrativo degli importi indebitamente percepiti, determinati applicando ai quantitativi di energia incentivati

in eccesso, riportati nell'ultima colonna della tabella n° 6 dell'Allegato A alla presente delibera la differenza tra i prezzi corrisposti dal GSE ai sensi del provvedimento CIP 6/92 e i costi di approvvigionamento dei medesimi quantitativi di energia elettrica sostenuti dalla Parte; inoltre, con riferimento agli anni 2011 e 2012, dovrà essere recuperato, con riferimento alla quantità di energia ceduta nell'ambito della convenzione CIP 6, anche l'importo determinato come differenza tra il prezzo di cessione unico riconosciuto e quello spettante, differenziato tra ore piene e ore vuote, per effetto del superamento della QSI, da determinare come previsto nel chiarimento pubblicato sul sito internet dell'Autorità il 25 giugno 2010;

3. di notificare il presente provvedimento mediante invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) alla società HestAmbiente S.r.l., alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.a. e al Nucleo Speciale per l'Energia e il Sistema Idrico della Guardia di Finanza per i seguiti di competenza;
4. di pubblicare la presente deliberazione, a eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente dati e informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

3 marzo 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni